

Convenzione tra la Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano Onlus e l'Associazione ANTEAS Sondrio per lo svolgimento di attività di volontariato avente carattere socio – assistenziale

L'anno 2016 il giorno 1 del mese di Agosto, nella sede della Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano Onlus, con la presente scrittura privata che ha valore ad ogni effetto di Legge.

TRA

La Fondazione Casa di Riposo Città di Tirano Onlus, con sede in Tirano via G. Bertacchi n. 6, C.F. 83001140140, in seguito chiamata più brevemente "Fondazione", rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Giampaolo Muzio, nato a Tirano il 26.07.1963 nella sua qualità di Direttore Generale.

E

L'Associazione Nazionale Terza Età Attiva Per La Solidarietà di Sondrio o ANTEAS Sondrio, (di seguito denominata per brevità Associazione), con sede legale in Sondrio via Bonfadini n. 1, C.F. 93011460149, iscritta nel Registro Regionale Generale del volontariato della Regione Lombardia al foglio n. 634 – sez. A (SOCIALE) e nella SEZIONE PROVINCIALE del Registro Regionale al n. RL2530, con atto n. 32861 del 22.06.1999, rappresentata dalla Sig.ra Danila Barri nata a Dubino il 27.10.1955 in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione,

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza e di poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

Premesso che:

- l'azione della Fondazione si ispira al principio di sussidiarietà nella realizzazione di un sistema integrato di servizi alla persona, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione Italiana;
- la Fondazione riconosce la capacità progettuale ed organizzativa dell'Associazione, messa al servizio della comunità per l'attivazione di servizi alla persona;
- l'Associazione è organismo senza fini di lucro, e svolge la sua attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nel Comune e nel Distretto di Tirano, con un proprio Gruppo Operativo al quale è delegata la responsabilità delle attività in loco;
- tra l'Associazione, il Comune di Tirano e la Fondazione è in atto da diversi anni una collaborazione per la gestione della distribuzione pasti a domicilio attraverso un'intesa che valorizza effettivamente il volontariato locale.

Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

2. La Fondazione e l'Associazione cooperano per favorire la realizzazione di servizi socio-assistenziali a beneficio delle persone di Tirano e del Distretto.
3. La titolarità del servizio oggetto della convenzione è della Fondazione, l'Associazione supporta detta attività mediante i propri volontari.

ART.2 – PRESTAZIONI

1. Le prestazioni che l'associazione si impegna ad effettuare consistono nel ritiro dei contenitori dei pasti dal centro cottura, nella consegna a domicilio dei fruitori e nella riconsegna dei contenitori vuoti presso il centro cottura.
Sarà cura dell'Associazione organizzare la distribuzione dei pasti.
L'Associazione si dichiara disponibile all'utilizzo dei mezzi di proprietà dei propri volontari, acquisita la loro preventiva disponibilità.
E' a carico della Fondazione l'individuazione dei fruitori pasto e degli orari entro cui espletare i servizi.
Al fine di potenziare il servizio o di evitare rischi dell'interruzione dello stesso, la Fondazione potrà affiancare i volontari dell'Associazione con altro personale di supporto.

ART. 3 – VOLONTARI

1. L'Associazione, per l'attuazione delle attività affidate con la presente convenzione, si impegna ad utilizzare i volontari idonei allo scopo in un numero non inferiore a tre, prioritariamente residenti nel territorio del Comune di Tirano o del Distretto.
Il personale volontario dell'Associazione non può accettare denaro o altre utilità da parte delle persone interessate dai servizi oggetto della convenzione.
2. L'elenco dei nominativi dei volontari impiegati nello svolgimento dei servizi affidati, e di suoi aggiornamenti, andrà comunicato tempestivamente alla Fondazione.
3. I volontari dell'associazione si renderanno disponibili ad incontrare periodicamente, o su chiamata, gli incaricati della Fondazione per la necessaria verifica del servizio.
4. L'associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse per i propri aderenti che prestano l'attività di volontariato di cui all'art. 2, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di essa, esonerando la Fondazione da ogni responsabilità per danno e/o incidenti, anche i itinere, che dovessero verificarsi a seguito delle prestazioni di cui trattasi.
La Fondazione è altresì esonerata da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'Associazione di propri volontari, con specifica deroga da quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile, considerato il carattere di prestazione volontario degli operatori.
5. In caso di disfunzioni verificatosi nello svolgimento del servizio, ne verrà fatta immediata segnalazione al Presidente dell'associazione, che provvederà ad ovviare alle stesse.
6. Qualora entro un mese dalla segnalazione non si sia provveduto, la presente convenzione si intende risolta a tutti gli effetti, su semplice iniziativa della Fondazione da comunicarsi in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno trenta giorni.

ART 4. – CONTRIBUTO

La Fondazione per propria parte, riconosce all'associazione la somma forfettaria di € 2.700,00, ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/91 (Legge Quadro sul volontariato), per gli oneri diretti derivanti dalla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 3, per la quota parte di spese di funzionamento dell'associazione, per spese eventualmente sostenute

a livello locale per la formazione di volontari e per tutte le spese vive che l'associazione ed i volontari impegnati nell'attività di cui trattasi dovessero sostenere direttamente per la piena realizzazione delle attività indicate all'art. 2 che verrà liquidata in due rate di € 1350 a seguito della presentazione della relazione semestrale sulla attività svolta, a febbraio e agosto di ogni anno solare.

ART 5. – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata di due anni, con decorrenza dal 1 Agosto 2016 e termine il 31 Luglio 2018.
2. E' escluso ogni tacito rinnovo della convenzione.

ART 6. – RISERVATEZZA DEI DATI

1. L'associazione si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione e l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.lgs. n. 196/2003.

ART 7. – SICUREZZA

1. L'associazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008.

ART 8. – NORME FINALI

1. L'associazione non può concedere a terzi in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente convenzione, senza previ accordo con la Fondazione.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.
3. Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.
4. La presente convenzione è assoggettata a registrazione, in caso d'uso, con oneri a carico del soggetto richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Fondazione Casa di Riposo

Città di Tirano Onlus



Per l'ANTEAS SONDRIO

IL PRESIDENTE



Via Bonfadini, 1
23100 SONDRIO
Tel. 0342.527.814
C.F.: 93011460149